



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI VENEZIA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CORDER	PAOLO	Presidente
<input type="checkbox"/>	BORGHI	RAFFAELE	Relatore
<input type="checkbox"/>	SCIUTO	SALVATORE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 121/2015  
depositato il 19/01/2015.

- avverso la sentenza n. 350/2014 Sez:8 emessa dalla Commissione Tributaria  
Provinciale di TREVISO  
contro:

difeso da:  
DALLE CARBONARE PAOLO  
VIALE DELLA REPUBBLICA 253/E 31100 TREVISO

proposto dall'appellante:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO

Atti impugnati:  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X03TM04124/2012 IVA-ALTRO 2006  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6X03TM04125/2012 IVA-ALTRO 2007

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 121/2015

UDIENZA DEL

27/01/2017 ore 09:00

N° 516/17

PRONUNCIATA IL:

27/01/2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

24/04/17

Il Segretario

Rossana

## FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società ha proposto rituale ricorso avverso due avvisi di accertamento, notificati dall'Agenzia delle Entrate, relativi alle annualità 2006 e 2007 con i quali l'Ufficio, ritenuto che la società fosse parte in una frode con altre ditte individuate come cartiere (

), ha ripreso a tassazione l'IVA indebitamente detratta, relativa ad alcune fatture emesse dalle suddette ditte, perché riferite ad operazioni soggettivamente inesistenti.

La ricorrente ha eccepito: la mancanza di motivazione dell'atto, l'onere della prova in capo al verificatore, l'estraneità della società alla frode, le caratteristiche dello specifico settore in cui la società opera e l'Agente utilizzato, la mancanza di strutture della società fornitrici e la visibilità degli acquisti, i rapporti tenuti con i fornitori austriaci nonché le modalità dei pagamenti e la mancanza di vantaggio economico da parte della ricorrente.

L'Ufficio si è costituito controdeducendo avverso le argomentazioni presentate dalla parte ed i primi giudici, dopo aver riunito i ricorsi, hanno deciso il loro accoglimento, compensando le spese del giudizio fra le parti.

Osservano i primi giudici che: *" I materiali acquistati dalla società sono effettivamente arrivati, così come le fatture corrispondenti e sono stati effettuati i relativi pagamenti; non vi è alcun elemento che possa far ritenere la ditta ricorrente parte del giro di frode. A questa conclusione sono arrivati anche i verificatori della Direzione regionale nei due processi verbali a carico delle ditte nonché alla stessa conclusione è pervenuto il Pubblico Ministero nella procedura penale avviata nei confronti della società."*

L'Ufficio presenta appello avverso la sentenza contestando:

- la carenza di motivazione,
- la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 132 c.p.c. e dell'art. 36 D. Lgs. 546/92;
- la violazione e falsa applicazione dell'articolo 54, comma 2, DPR 633/72, in relazione al riparto dell'onere della prova ex articolo 2697 C.Civile ed alla prova per presunzioni ex art. 2729 C. Civile.

L'Ufficio ripropone poi le ulteriori deduzioni formulate in sede di controdeduzioni nel giudizio di prime cure e conclude richiedendo la riforma della sentenza impugnata, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

La società si costituisce e controdeduce all'appello, confermando la correttezza della sentenza impugnata, concludendo con la riproposizione delle eccezioni già presentate nel ricorso introduttivo del giudizio e con la richiesta di rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello presentato dall'Agenzia delle Entrate non merita accoglimento.

Con il primo motivo di appello l'Ufficio contesta che i primi giudici non abbiano ottemperato all'obbligo previsto dall'art. 132 c.p.c. e dall'art. 36 D. Lgs. 546/92 di motivare, in modo da dare conto del ragionamento logico - giuridico soffeso, la sentenza emessa consentendo alla parte di sindacarne le conclusioni nell'esercizio del diritto di difesa.

A giudizio del Collegio, i primi giudici, in verità pur in maniera stringata, hanno chiarito che essi hanno deciso nel merito della controversia concludendo per la inesistenza di elementi di prova che dimostrino il coinvolgimento della ricorrente nella frode perpetrata; hanno quindi motivato la sentenza consentendo alla parte soccombente di comprendere il loro ragionamento ed i motivi

della loro decisione e, come avvenuto, di proporre le proprie argomentazioni a sostegno del proprio appello.

Con il secondo motivo l'Ufficio lamenta la violazione, da parte dei primi giudici, dell'art. 54, comma 2 del DPR 633/72 in relazione al riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. ed alla prova per presunzioni ex art. 2729 c.c. In quanto la Commissione provinciale avrebbe ritenuto come validamente dimostrata, da parte della ricorrente, la buona fede nei rapporti commerciali con le due società cartiere ( fatto questo non contestato dalla parte) basandosi solo sulle affermazioni della Società stessa.

A giudizio del Collegio il motivo addotto dall'Ufficio non risulta accoglibile.

Dall'esame della documentazione e degli elementi addotti in giudizio si evince che, se gli elementi indiziari formulati dall'Ufficio sono da ritenersi gravi, precisi e concordanti in merito alla esistenza di una frode da parte delle due società cartiere, non sono altrettanto sufficienti a supportare la presunzione - formulata dall'Agenzia delle Entrate - che la ricorrente fosse parte della frode.

E' infatti onere dell'Ufficio fornire elementi anche indiziari, ma che per la loro gravità, precisione e concordanza dimostrino che la società ricorrente sia a conoscenza della frode posta in essere e ne sia quindi parte consapevole; gli elementi a carico della società forniti dall'Ufficio sono meramente presuntivi quali : il prezzo di acquisto inferiore a quello di mercato, il fatto che essa non abbia assunto informazioni sulle due società " cartiere", il fatto che essa sia rivolta alla invece che acquistare direttamente dalla con cui aveva già avuto rapporti commerciali.

A fronte di questi indizi presentati dall'Ufficio vanno valutati gli elementi addotti a sua difesa dalla società: che il rapporto con le due società è stato mediato da un agente, sig. , che da anni procacciava alla società ricorrente materie prime prodotte dai principali produttori stranieri, che le quantità di cui trattasi concernono percentuali minime rispetto al totale delle materie prime acquistate dalla ricorrente e soprattutto che la stessa Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel p.v.c. elevato nei confronti della non avesse ricompreso, fra le società identificate come operatori effettivi nel meccanismo fraudolento ( individuate precisamente), la società ricorrente.

In conclusione, l'Ufficio non ha prodotto alcun elemento grave e preciso, anche indiziario, che provi la diretta partecipazione della ricorrente al meccanismo fraudolento, non potendosi limitare all'affermazione che essa " non poteva non sapere" dell'esistenza della frode; né ha direttamente contestato quanto affermato dalla ricorrente in merito al contenuto del citato p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza nei confronti della , in quanto si l'Amministrazione Finanziaria si è limitata ad affermare che gli estensori del p.v.c. hanno indicato solo le principali società clienti e non i soli operatori della frode; per l'Ufficio dunque l'elenco riportato nel p.v.c. non andrebbe quindi inteso in maniera esaustiva.

Da questa confutazione tuttavia non deriva la prova che la società ricorrente fosse a conoscenza della frode, prova che è onere dell'Ufficio fornire, non potendo considerarsi sufficiente a tale scopo il solo fatto che i verificatori si siano limitati ad indicare solamente i clienti principali della società cartiera.

Infine, pur ribadendo che il contenzioso tributario è cosa del tutto diversa, distinta ed autonoma nei confronti del giudizio penale, tuttavia le conclusioni del Gip del Tribunale di Treviso - che ha accolto la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. in quanto non sono emersi elementi univoci e precisi che consentano di affermare che l'indagato ( il legale rappresentante della società ricorrente) fosse consapevole circa le caratteristiche della società con cui ha intrattenuto i rapporti

commerciali e, soprattutto, l'esistenza di una consapevole adesione ad accordi di tipo simulatorio che prevedevano l'interposizione fittizia dei suddetti soggetti finalizzata al mancato assolvimento dell'IVA - forniscono un ulteriore elemento a supporto della difesa formulata dalla società e confermano, con un ulteriore importante considerazione di merito formulata sulla base della disamina degli eletti prodotti dall'Ufficio, le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici circa la mancanza di prova della consapevole partecipazione della ricorrente alla frode.

In conclusione, la mancanza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che provino la partecipazione consapevole della società ricorrente alla frode carosello posta in essere dalle società cartiere, rende gli avvisi di accertamento impugnati illegittimi.

PQM

La Commissione, letti gli artt. 15, 35 e 36 del D. LGS. 546/92, a conferma della sentenza impugnata,

respinge

l'appello presentato dall'Agenzia delle Entrate

condanna

l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 più accessori.

Venezia, li 27 gennaio 2017

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

